



CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di TREVISO

***Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024
e documenti allegati***

IL REVISORE UNICO

Dott. Riccardo Biscuola

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 77 del 22/02/2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì, 22 febbraio 2022.

IL REVISORE UNICO

Dott. Riccardo Biscuola

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	5
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	6
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	8
Previsioni di cassa.....	9
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024.....	11
Utilizzo proventi alienazioni.....	12
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui.....	12
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	12
La nota integrativa	13
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	14
Verifica della coerenza interna	14
Verifica della coerenza esterna	17
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024	18
A) ENTRATE	18
Entrate da fiscalità locale	18
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	19
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire).....	20
Sanzioni amministrative da codice della strada	20
Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente	21
Proventi dei servizi pubblici	21
Canone unico patrimoniale	22
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	22
Spese di personale.....	23
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	25
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	25
Fondo di riserva di competenza	27
Fondi per spese potenziali.....	27
Fondo di riserva di cassa.....	27
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	28
ORGANISMI PARTECIPATI	29
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	30
INDEBITAMENTO.....	31
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	33
CONCLUSIONI.....	34

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione dell'Ente nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 01/07/2019;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D. Lgs.118/2011;
- che ha ricevuto in data odierna lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 14/02/2022 con deliberazione n. 40, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 14/02/2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

l'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

L'Ente registra una popolazione al 01/01/2022 di n. 11.771 abitanti.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente in data 30/11/2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio i primi mesi dell'anno 2022 rispettando la programmazione della seduta del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 che è fissata nel mese di marzo 2022, rispettando così il termine di legge.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà l'organo di revisione attesta che l'Ente non è strutturalmente deficitario.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 26 del 12/07/2021 il rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata dal revisore dei conti con verbale n. 58 in data 21 giugno 2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione	
	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	1.407.075,95
di cui:	
a) Fondi vincolati	542.290,29
b) Fondi accantonati	475.549,52
c) Fondi destinati ad investimento	252,26
d) Fondi liberi	388.983,88
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	1.407.075,95

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2019	2020	2021
Disponibilità:	3.276.454,37	2.520.006,46	3.050.907,39
di cui cassa vincolata	1.486.094,20	1.224.066,63	1.138.106,32
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO
					ANNO 2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	228.685,49	140.030,00	133.640,00	133.640,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	1.418.277,99	1.010.450,00	858.300,00	706.150,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	920.436,04	22.325,03		
	- di cui avanzo - utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	-	22.325,03		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	2.520.006,46	3.050.907,39		
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.059.810,77	previsione di competenza	4.616.000,00	4.984.180,00	5.009.520,00	5.029.250,00
TITOLO 1			previsione di cassa	5.597.292,92	6.043.990,77		
20000	Trasferimenti correnti	254.929,94	previsione di competenza	771.365,02	628.527,46	515.500,00	511.540,00
TITOLO 2			previsione di cassa	866.610,71	883.457,40		
30000	Entrate extratributarie	794.906,42	previsione di competenza	2.079.748,00	1.821.834,00	1.744.873,00	1.782.064,00
TITOLO 3			previsione di cassa	3.290.052,09	2.616.740,42		
40000	Entrate in conto capitale	431.269,53	previsione di competenza	794.592,60	330.700,00	55.000,00	55.000,00
TITOLO 4			previsione di cassa	1.635.121,58	761.969,53		
50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	401.697,26	previsione di competenza	695.986,62	1.059.820,00	-	-
TITOLO 5			previsione di cassa	700.332,85	1.461.517,26		
60000	Accensione prestiti	7.855,71	previsione di competenza	350.000,00	1.059.820,00	-	-
TITOLO 6			previsione di cassa	357.855,71	1.067.675,71		
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza	3.040.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00
TITOLO 7			previsione di cassa	3.040.000,00	3.160.000,00		
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	19.336,68	previsione di competenza	4.561.000,00	4.561.000,00	4.561.000,00	4.561.000,00
TITOLO 9			previsione di cassa	4.585.412,47	4.580.336,68		
TOTALE TITOLI		2.969.806,31	previsione di competenza	16.908.692,24	17.605.881,46	15.045.893,00	15.098.854,00
			previsione di cassa	20.072.678,33	20.575.687,77		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.969.806,31	previsione di competenza	19.476.091,76	18.778.686,49	16.037.833,00	15.938.644,00
			previsione di cassa	22.592.684,79	23.626.595,16		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.235.285,75	7.832.377,15	7.265.186,49	7.050.163,00	7.026.974,00	
			di cui già impegnato*	815.682,04	50.311,84	-	
			di cui fondo pluriennale vincolato	140.030,00	133.640,00	133.640,00	
			previsione di cassa	9.203.640,54	9.204.623,36	-	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.538.435,12	3.389.064,61	2.408.470,00	913.300,00	866.450,00	
			di cui già impegnato*	152.150,00	152.150,00	152.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.010.450,00	858.300,00	706.150,00	
			previsione di cassa	3.294.461,07	3.088.605,12	-	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	350.000,00	1.059.820,00	-	-	
			di cui già impegnato*	-	-	-	
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
			previsione di cassa	350.000,00	1.059.820,00	-	
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	303.650,00	324.210,00	353.370,00	324.220,00	
			di cui già impegnato*	-	-	-	
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
			previsione di cassa	303.650,00	324.210,00	-	
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	3.040.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	
			di cui già impegnato*	-	-	-	
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
			previsione di cassa	3.040.000,00	3.160.000,00	-	
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	100.162,46	4.561.000,00	4.561.000,00	4.561.000,00	4.561.000,00	
			di cui già impegnato*	-	-	-	
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	
			previsione di cassa	4.650.406,65	4.661.162,46	-	
	TOTALE TITOLI	3.873.883,33	19.476.091,76	18.778.686,49	16.037.833,00	15.938.644,00	
			di cui già impegnato*	967.832,04	202.461,84	152.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.150.480,00	991.940,00	839.790,00	
			previsione di cassa	20.842.158,26	21.498.420,94	687.640,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.873.883,33	19.476.091,76	18.778.686,49	16.037.833,00	15.938.644,00	
			di cui già impegnato*	967.832,04	202.461,84	152.150,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.150.480,00	991.940,00	839.790,00	
			previsione di cassa	20.842.158,26	21.498.420,94	687.640,00	

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è stato necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Con il bilancio di previsione è stata utilizzata la quota del risultato di amministrazione presunto costituita da risorse vincolate derivanti dal trasferimento dello Stato per l'erogazione di contributi di "solidarietà alimentare".

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie. Se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel

corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Il Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 è di € 1.150.480,00 distinto in:

- ⇒ per spese correnti € 140.030,00
- ⇒ per spese in conto capitale € 1.010.450,00.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	3.050.907,39
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.043.990,77
2	Trasferimenti correnti	883.457,40
3	Entrate extratributarie	2.616.740,42
4	Entrate in conto capitale	761.969,53
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.461.517,26
6	Accensione prestiti	1.067.675,71
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.160.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.580.336,68
	TOTALE TITOLI	20.575.687,77
	TOTALE GENERALE ENTRATE	23.626.595,16

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	9.204.623,36
2	Spese in conto capitale	3.088.605,12
3	Spese per incremento attività finanziarie	1.059.820,00
4	Rimborso di prestiti	324.210,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	3.160.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.661.162,46
	TOTALE TITOLI	21.498.420,94
	SALDO DI CASSA	2.128.174,22

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione della riscossione e del pagamento delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra la somma dei residui e la previsione di competenza e la previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI E BILANCIO DI PREVISIONE CASSA					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				3.050.907,39
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.059.810,77	4.984.180,00	6.043.990,77	6.043.990,77
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	254.929,94	628.527,46	883.457,40	883.457,40
3	<i>Entrate extratributarie</i>	794.906,42	1.821.834,00	2.616.740,42	2.616.740,42
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	431.269,53	330.700,00	761.969,53	761.969,53
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	401.697,26	1.059.820,00	1.461.517,26	1.461.517,26
6	<i>Accensione prestiti</i>	7.855,71	1.059.820,00	1.067.675,71	1.067.675,71
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	19.336,68	4.561.000,00	4.580.336,68	4.580.336,68
	TOTALE TITOLI	2.969.806,31	17.605.881,46	20.575.687,77	20.575.687,77
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.969.806,31	17.605.881,46	20.575.687,77	23.626.595,16

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI E BILANCIO DI PREVISIONE CASSA					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese correnti</i>	2.235.285,75	7.265.186,49	9.500.472,24	9.204.623,36
2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.538.435,12	2.408.470,00	3.946.905,12	3.088.605,12
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	0,00	1.059.820,00	1.059.820,00	1.059.820,00
4	<i>Rimborso prestiti</i>	0,00	324.210,00	324.210,00	324.210,00
5	<i>Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00
7	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	100.162,46	4.561.000,00	4.661.162,46	4.661.162,46
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.873.883,33	18.778.686,49	22.652.569,82	21.498.420,94
	SALDO DI CASSA				2.128.174,22

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO (1)					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.050.907,39		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		140.030,00	133.640,00	133.640,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.434.541,46	7.269.893,00	7.322.854,00
			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		7.265.186,49	7.050.163,00	7.026.974,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			133.640,00	133.640,00	133.640,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			112.800,00	111.400,00	110.100,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		324.210,00	353.370,00	324.220,00
			-	-	-
			-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			- 14.825,03	-	105.300,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		22.325,03	-	-
			-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	-	-
			-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		7.500,00	-	105.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		22325,03		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-22325,03	0,00	0,00

L'importo di euro 7.500,00 di entrate di parte corrente destinate nell'anno 2022 a spese del titolo secondo sono costituite parzialmente dal contributo statale "Città che legge".

L'avanzo presunto per spese correnti è di € 22.325,03.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis* , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 1-quater dell'art. 57 della Legge 157/2019 estende fino al 2023 la disposizione che consente agli enti territoriali l'utilizzo, senza vincoli di destinazione, delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2020.

L'ente non ha posto in essere ulteriori operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti dopo quella effettuata nel 2020.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste le seguenti entrate e le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Recupero evasione tributaria	201.500,00	196.500,00	191.500,00
Totale	201.500,00	196.500,00	191.500,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali	18.050,00	39.550,00	27.700,00
Totale	18.050,00	39.550,00	27.700,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate (per le quote accantonate non ricorre il caso) del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate (per le quote accantonate non ricorre il caso) del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente – non ricorre il caso di questa fattispecie;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet come previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**Verifica della coerenza interna**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 76 in data odierna attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

⇒ **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 (Iva esclusa) è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Nell'ambito del suddetto programma non sono presenti bisogni soddisfatti con capitali privati né acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro. Non sono altresì presenti acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività per le quali è necessario tenere conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

⇒ **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Ai sensi del D.Lgs. 118 del 23.06.2011, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente; tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

⇒ **Programma triennale lavori pubblici**

E' stato redatto il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2022-2024 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

⇒ **Il piano triennale delle azioni positive**
(art. 48 del D.Lgs. 01.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

Il D.Lgs. 1° aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” all’art. 48 prevede che le Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici non economici, predispongano piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Ai sensi del medesimo articolo, le amministrazioni inadempienti non possono assumere nuovo personale compreso quello appartenente alle categorie protette.

Gli obiettivi di detto piano sono quelli di porre al centro l’attenzione alla persona, favorendo politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, tra tempi di lavoro e vita privata, nonché di promuovere all’interno dell’amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione;

Le azioni del piano sono quindi finalizzate: a garantire pari opportunità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, nella formazione professionale e nei casi di mobilità; promuovere il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro, a individuare competenze di genere da valorizzare;

Il Piano triennale predisposto da questo Comune per il triennio 2022-2024, quale naturale prosecuzione del Piano Triennale 2021-2023, è stato adottato con deliberazione n. 38 del 14.02.2022 e si articola in due parti: una costituita da attività conoscitive, di monitoraggio e analisi; l’altra, più operativa, con l’indicazione degli obiettivi specifici.

Particolare attenzione è posta alla posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

- 1) alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e agli orari di lavoro;
- 2) all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
- 3) alla partecipazione ai corsi di formazione che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
- 4) alla promozione delle pari opportunità.
- 5) al benessere organizzativo.

La gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, devono quindi tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

Nel periodo di vigenza del presente piano saranno raccolti presso l’Ufficio Personale pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento

Si prende atto che con deliberazione di G.C. n. 70 del 06.05.2014 è stata approvata la costituzione del Comitato Unico di garanzia in forma associata tra i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Sernaglia della Battaglia.

Ai sensi di quanto previsto dalla citata convenzione, il Comune di Pieve di Soligo, in quanto ente capofila, ha provveduto con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 571 del 16.09.2020 a costituire il Comitato Unico di Garanzia in forma associata, individuando i componenti non di parte sindacale tra tutti i dipendenti delle Amministrazioni associate.

In data 26.10.2020, il Comitato Unico di Garanzia, si è regolarmente insediato individuando, tra i vari componenti, la dott.ssa Gallon Loretta quale Presidente e il dott. Meneghello Emanuele quale Vice Presidente, ed ha predisposto il previsto regolamento per la disciplina delle proprie modalità di funzionamento, approvato dalla Giunta comunale con provvedimento n. 178 del 14-12-2020.

Il seguente strumento obbligatorio di programmazione di settore è esterno al DUP:

⇒ **Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. n. 37 del 14.02.2022, secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto il sottoscritto ha formulato il parere con verbale n. 74 del 14.02.2022 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

La programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2022-2024 effettuata dall'Ente, n. 37 del 14.02.2022 prevede:

Anno 2022

- copertura di due posti di Operaio Specializzato – Conduttore Macchine Operatrici Complesse, Categoria B3, il cui bando è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali n. 69 del 9.2.2022;
- soppressione, con decorrenza dal 07.03.2022, del posto di Esecutore Tecnico Operaio, Categoria B1, che si renderà vacante per pensionamento;
- trasformazione del posto di Istruttore Amministrativo-contabile vacante presso il Servizio Pianificazione e gestione del territorio da tempo parziale 18 a tempo pieno 36 ore da coprire mediante mobilità interna di personale attualmente assegnato al Servizio Economico-Finanziario, Ufficio Unico Ragioneria, previa adozione da parte del Segretario comunale del provvedimento di mobilità tra servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera l) del vigente regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 221/2010;
- soppressione dal 1° aprile 2022 del posto di Collaboratore Amministrativo-contabile, Categoria B3, assegnato al medesimo Servizio Pianificazione e gestione del territorio, che si renderà vacante per ricorso alla c.d. "opzione donna";
- copertura del posto che andrà a rendersi vacante al Servizio Economico-Finanziario, Ufficio Unico Ragioneria a seguito mobilità interna, affidando al Responsabile del Servizio interessato la valutazione della modalità più efficace in relazione ai tempi e ai costi (scorrimento delle proprie graduatorie valide o graduatorie di altri enti, concorso, mobilità esterna, ecc.), fatto salvo il mancato reperimento di personale con le procedure di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
- copertura del posto vacante di Istruttore Amministrativo-contabile, Categoria C, Servizio Economico-Finanziario, Ufficio Tributi, mediante mobilità interna di personale attualmente assegnato al Servizio Demografico, previa adozione da parte del Segretario comunale del provvedimento di mobilità tra servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera l) del vigente regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 221/2010;
- trasformazione del profilo del posto vacante di Istruttore, Categoria C, a 18 ore da Informatico CED ad Amministrativo-contabile, da assegnare al Servizio Demografico;
- copertura del posto suddetto a tempo parziale e del posto a tempo pieno che andrà a rendersi vacante al Servizio Demografico a seguito mobilità interna, affidando al Responsabile del Servizio interessato la valutazione delle modalità più efficaci in relazione ai tempi e ai costi (scorrimento delle graduatorie di altri enti, concorso, mobilità esterna, ecc.), fatto salvo il mancato reperimento di personale con le procedure di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

- trasformazione del posto attualmente vacante presso il Servizio Lavori Pubblici di Istruttore Tecnico, Categoria C, in Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D;
- copertura, in modo congiunto, del posto così trasformato e dell'analogo posto che si renderà vacante dal 1° luglio 2022 presso il Servizio LL.PP. per ricorso alla c.d. "opzione donna", ottimizzando quindi il tempo e le risorse necessarie per il reclutamento del personale, affidando al Responsabile del Servizio interessato la valutazione della modalità più efficace in relazione ai tempi e ai costi (scorrimento delle graduatorie di altri enti, concorso, mobilità esterna, ecc), fatto salvo il mancato reperimento di personale con le procedure di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Anno 2023

- copertura dei posti previsti nel Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, che non dovessero attuarsi entro il 31 dicembre 2022;

Anni 2022, 2023 e 2024

- sostituzione del personale che dovesse cessare in modo da garantire la copertura dei posti, a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica come sopra rideterminata, ritenuti necessari per garantire la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione, fermi restando il limite di spesa potenziale massima di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006, i limiti di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2020 e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. I Responsabili di Servizio proporranno le modalità di copertura dei posti (scorrimento delle proprie graduatorie valide o graduatorie di altri enti, concorso, mobilità esterna, ecc.), in relazione ai tempi e ai costi delle procedure;
- nei limiti delle risorse umane assegnate previste nel PEG e relative variazioni prevedere:
 - eventuale copertura di posti a tempo determinato, in relazione a esigenze di carattere straordinario o temporaneo, nel rispetto degli articoli 50 e seguenti del CCNL del 21 maggio 2018 e del decreto legislativo n. 81/2015, e nel limite di spesa annua, di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, informando la Giunta comunale dei provvedimenti assunti;
 - eventuale attivazione delle convenzioni di cui all'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, per l'utilizzo congiunto di personale di altre amministrazioni, informando la Giunta comunale dei provvedimenti assunti;

Nel bilancio preventivo 2022 – 2024 risultano iscritti gli stanziamenti necessari alla copertura della spesa relativa al personale per singoli esercizi. La previsione triennale è quindi coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Verifica della coerenza esterna

⇒ Equilibri costituzionali

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui

all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

E' stata applicata, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, aumentandone l'aliquota rispetto all'esercizio precedente, si passa da 0,7% a 0,8% con una soglia di esenzione per redditi fino a € 10.000,00.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/201 ed ammontano ad € 1.140.000,00 per l'anno 2022, ad € 1.150.000,00 per l'anno 2023 ed € 1.150.000,00 per l'anno 2024.

IMU - TASI

L'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti.

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato, che racchiude sia l'IMU che la TASI, tiene conto anche dell'aumento di alcune tipologie di aliquota ed è così composto:

	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Imposta Municipale Propria	2.590.000,00	2.814.600,00	2.814.600,00	2.814.600,00
Totale	2.590.000,00	2.814.600,00	2.814.600,00	2.814.600,00

In particolare per la TARI, tributo comunale in vigore dal 01/01/2014, che ha sostituito la TARES, nel 2014 l'Ente ha approvato il regolamento e la convenzione per la gestione associata del servizio di accertamento e riscossione della tariffa corrispettiva in luogo della TARI per il tramite del Consorzio CIT TV1, che opera mediante la controllata SAVNO scarl.

Il revisore prende atto che con deliberazione consiliare n. 41 del 29/07/2014 è stato approvato lo schema di regolamento consortile per la disciplina della TARI.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla nuova IMU (IMU-TASI), è presente a bilancio l'imposta di soggiorno, mentre l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono state assorbite entrambe nel nuovo Canone Unico Patrimoniale (insieme alla COSAP).

<i>Altri Tributi</i>	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Imposta di soggiorno	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

L'Ente, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D. Lgs n.23/2011).

Vista la situazione di emergenza l'imposta di soggiorno per il solo anno 2021 non è stata applicata.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo e recupero dell'evasione tributaria subiscono le seguenti variazioni:

entrate recupero evasione

Tributo	Accertamento 2020	Residuo 2020	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI	2.204,14	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
IMU	184.730,24	132.064,68	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
TASI	44.429,22	28.741,22	40.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
Totale	231.363,60	160.805,90	212.000,00	201.500,00	196.500,00	191.500,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			44.300,00	53.600,00	52.200,00	50.900,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire)

La previsione delle entrate da titoli abitativi è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)	253.122,24	25.000,00	228.122,24
2021 (assestato)	368.092,60	0,00	368.092,60
2022 (previsionale)	184.700,00	-	184.700,00
2023 (previsionale)	55.000,00	-	55.000,00
2024 (previsionale)	55.000,00	-	55.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 01/01/2018 le entrate da titoli abitativi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni da codice della strada	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Percentuale fondo (%)	23,73%	23,73%	23,73%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Per l'anno 2022 la quota "cda" di propria spettanza, nella gestione associata con il Comune di Refrontolo, è stabilita in € 157.250,00 e viene depurata della relativa quota di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità calcolato in € 37.315,00

Per la parte rimanente di € 119.935,00 sono state applicate le relative disposizioni per cui la quota vincolata del 50%, pari ad € 59.967,50 per l'anno 2022, viene destinata con atto di Giunta n. 36 in data 14/02/2022 negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010, tutti di spesa di parte corrente.

La Giunta ha destinato € 5.500,00 alla previdenza complementare del personale della Polizia Locale.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone unico patrimoniale	176.000,00	190.000,00	200.000,00
Compensaz. econ. da Asco Piave serv. Distr. Gas	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Proventi concessioni cimiteriali	74.000,00	61.000,00	66.000,00
Fitti reali di fabbricati	93.600,00	93.600,00	93.600,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	423.600,00	424.600,00	439.600,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

<i>Servizi a domanda individuale</i>				
<i>BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - PIEVE DI SOLIGO</i>				
		<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>	<i>% di copertura</i>
Asilo nido	<i>Euro</i>			
Impianti sportivi	<i>Euro</i>	8.000,00	18.669,00	42,85%
Mattatoi pubblici	<i>Euro</i>			
Mense (pasti a domicilio)	<i>Euro</i>	47.275,00	51.350,00	92,06%
Mense scolastiche	<i>Euro</i>	109.100,00	136.750,00	79,78%
Pesa pubblica	<i>Euro</i>			
Stabilimenti balneari	<i>Euro</i>			
Musei, pinacoteche, gallerie	<i>Euro</i>			
Illuminazione votiva	<i>Euro</i>			
Uso di locali comunali	<i>Euro</i>	13.000,00	63.807,00	20,37%
Spettacoli	<i>Euro</i>			
Trasporto scolastico	<i>Euro</i>			
Altri servizi - Centri Estivi -	<i>Euro</i>	15.000,00	30.000,00	50,00%
TOTALI	<i>Euro</i>	<i>192.375,00</i>	<i>300.576,00</i>	<i>64,00%</i>

L'organo esecutivo con deliberazione n. 41 del 14/02/2022 ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 64,00%.

L'organo di revisione prende atto che l'ente ha confermato le tariffe vigenti dei servizi a domanda individuale.

Canone unico patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del canone unico patrimoniale per l'importo di Euro 176.000,00 per l'anno 2022 e € 190.000,00 per l'anno 2023 ed € 200.000,00 per l'anno 2024.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2021 Assestato	2022 Previsione	2023 Previsione	2024 Previsione
101	Redditi da lavoro dipendente	2.050.526,74	2.047.662,00	2.065.632,00	2.053.762,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	160.857,69	163.614,00	165.524,00	168.294,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.308.967,28	3.140.253,12	3.025.933,12	3.047.363,12
104	Trasferimenti correnti	1.480.524,73	1.025.062,40	858.820,00	860.770,00
105	Trasferimenti di tributi				
106	Fondi perequativi				
107	Interessi passivi	352.843,00	376.196,00	395.401,00	401.761,00
108	Altre spese per redditi da capitale				
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	80.831,09	44.160,00	40.510,00	30.510,00
110	Altre spese correnti	397.826,62	468.238,88	498.342,88	464.513,88
	Totale	7.832.377,15	7.265.186,40	7.050.163,00	7.026.974,00

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 2.050.383,47, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 63.013,71. La previsione di spesa per il 2022 ammonta a 0 euro.

Per ciascuna annualità dal 2022 al 2024 è stata prevista la somma di € 61.950,00 per rinnovi contrattuali pari al 3,78% calcolato sul monte salari 2018, comprensivo degli oneri riflessi e IRAP stimati nel 37%.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

Il Comune di Pieve di Soligo:

- ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 rientra nella lett. f), avendo una popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti;
- ai sensi dell'art. 4, tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale è quindi il 27% rispetto alle entrate correnti;
- ai sensi dell'art. 6, tabella 3, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale è il 31,00%;
- sulla base dei conteggi effettuati dall'Ufficio Personale il Comune di Pieve di Soligo si colloca al di sotto della fascia di cui al citato art. 4 e quindi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia sopracitato del 27%;
- fino al 31 dicembre 2024, tale incremento, applicato alla spesa di personale 2018, non può comunque superare la percentuale indicata all'art. 5, comma 1, fissata per i Comuni di fascia f) per l'anno 2022 nel 19%;
- il calcolo della capacità assunzionale è stato effettuato con riferimento al rendiconto 2020 per le spese e degli anni 2018-2019-2020 per le entrate, assumendo, quale fondo crediti di dubbia esigibilità, quello risultante nel bilancio 2020, ultimo anno del triennio;
- il Comune di Pieve di Soligo può incrementare la spesa di personale 2018 con una somma massima teorica di € 226.628,34;
- nei limiti di tale incremento e nell'ambito del tetto massimo di spesa potenziale rappresentato dalla media del triennio 2011/2013 della spesa per il personale, il Comune può modulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	2.001.636,79	2.042.992,00	2.063.762,00	2.057.392,00
Irap macroaggregato 102	126.998,07	127.729,00	128.989,00	128.579,00
Spese macroaggregato 109		3.420,00		
Altre spese: reinscrizioni imputate all'esercizio successivo				
altre spese: da specificare.....				
altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	2.128.634,86	2.174.141,00	2.192.751,00	2.185.971,00
(-) Componenti escluse (B)	78.251,39	199.751,67	196.838,39	183.248,39
(-) maggior spesa per personale a tempo indeterminato. Artt. 4-5 DM 17.3.2020 (C)		8.057,32	8.057,32	8.057,32
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	2.050.383,47	1.966.332,01	1.987.855,29	1.994.665,29
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)				

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006.

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 2.050.383,47.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto in € 282.400,00 per l'anno 2022, € 136.700,00 per l'anno 2023 ed € 116.700,00 per l'anno 2024.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo: media aritmetica semplice dei singoli rapporti.

Importo minimo:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.984.180,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,0108
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	628.527,46	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.821.834,00	59.200,00	59.200,00	0,00	0,0325
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	1.059.820,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TOTALE GENERALE	8.825.061,46	112.800,00	112.800,00	0,00	0,0128
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	8.494.361,46	112.800,00	112.800,00	0,00	0,0133
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO	ACC.TO EFFETTIVO	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	5.009.520,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,0104
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.744.873,00	59.200,00	59.200,00	0,00	0,0339
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TOTALE GENERALE	7.324.893,00	111.400,00	111.400,00	0,00	0,0152
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.269.893,00	111.400,00	111.400,00	0,00	0,0153
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	5.029.250,00	50.900,00	50.900,00	0,00	0,0101
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	511.540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.782.064,00	59.200,00	59.200,00	0,00	0,0332
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
TOTALE GENERALE	7.377.854,00	110.100,00	110.100,00	0,00	0,0149
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.322.854,00	110.100,00	110.100,00	0,00	0,0150
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 – euro 37.220,88 pari circa allo 0,51% delle spese correnti;

anno 2023 – euro 67.727,68 pari circa allo 0,96% delle spese correnti;

anno 2024 – euro 34.673,88 pari circa allo 0,49% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L'organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

Il Revisore ha verificato la congruità degli stanziamenti dei fondi per le spese potenziali, con particolare riferimento all'esercizio precedente e a quello in corso.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento per indennità fine mandato	3.238,00	3.615,20	4.140,00
Accantonamenti per i rinnovi contrattuali	61.950,00	61.950,00	61.950,00
Fondo contenzioso	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri accantonamenti			
TOTALE	70.188,00	70.565,20	71.090,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) ed ammonta ad € 60.000,00 per l'anno 2022 che risulta stanziato dall'Ente nella missione 20, programma 1.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862 della Legge 145/2018, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Ente deve adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR.

L'Ente al 31.12.2021 rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Dati dell'Ente al 31/12/2021:

- livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2021: - 8gg (arrotondato);
- tempo medio ponderato di pagamento: 22gg (arrotondato);
- fatture scadute al 31/12/2021 e non pagate entro tale data (stock del debito): 0,00;
- fatture scadute al 31/12/2020 e non pagate entro tale data (stock del debito): 0,00.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020.

L'organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

L'organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, prende atto che nessuna società partecipata diretta risulta in perdita.

La Fondazione Francesco Fabbri Onlus presenta una perdita al 31/12/2020 di € 63.334,96.

Tale perdita trova però piena copertura negli avanzi di risultato degli anni precedenti. Il patrimonio iniziale della fondazione non è intaccato come la sua integrità patrimoniale complessiva.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

L'articolo 10, comma 6-bis del D.L. 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente ha potuto non accantonare le somme a titolo di fondo perdite.

L'Ente nel triennio 2022-2024 non ha previsto uno stanziamento di bilancio relativo al Fondo perdite società partecipate non ricorrendone la necessità.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2021 è stato approvato l'esito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette alla data del 31 dicembre 2020, al fine di verificare se sussistono ancora le condizioni per il loro mantenimento.

Sono state approvate, quindi, le misure derivanti dall'esito della ricognizione ordinaria (che ha interessato solo le partecipazioni dirette), effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Non è stata rilevata alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

SPESE IN CONTO CAPITALE**Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.010.450,00	858.300,00	706.150,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.450.340,00	55.000,00	55.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.059.820,00	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	7.500,00	-	105.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.408.470,00 <i>858.300,00</i>	913.300,00 <i>706.150,00</i>	866.450,00 <i>554.000,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-

Limitazione acquisto immobili

Verificato che non sono previste spese per acquisto di immobili, la limitazione di cui al comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali potevano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese;
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente;

Questa limitazione è disapplicata dall'anno 2020 per effetto dell'art. 57, comma 2, del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con la Legge 19/12/2019, n. 157.

INDEBITAMENTO

L'organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, *ha verificato* che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così riassunta in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2020 rendiconto	2021 assestato	2022	2023	2024
Interessi passivi	67.424,00	71.040,00	81.020,00	86.040,00	77.300,00
entrate correnti da rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce	6.886.891,43	7.298.302,66	7.592.988,41	7.467.113,02	7.434.541,46
% su entrate correnti	0,979%	0,973%	1,067%	1,152%	1,040%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi

La previsione di spesa per interessi passivi è congrua e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020 rendiconto	2021 assestato	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	2.751.266,78	3.234.619,59	3.280.987,22	4.016.597,22	3.663.227,22
Nuovi prestiti (+)	687.080,00	350.000,00	1.059.820,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	203.727,19	303.632,37	324.210,00	353.370,00	324.220,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	3.234.619,59	3.280.987,22	4.016.597,22	3.663.227,22	3.339.007,22
Nr. Abitanti al 31/12	11.913	11.771	11.770	11.770	11.770
Debito medio per abitante	271,52	278,73	341,26	311,23	283,69

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020 rendiconto	2021 assestato	2022	2023	2024
Oneri finanziari	67.424,00	71.040,00	81.020,00	86.040,00	77.300,00
Quota capitale	203.727,19	303.632,37	324.210,00	353.370,00	324.220,00
Totale fine anno	271.151,19	374.672,37	405.230,00	439.410,00	401.520,00

Questi in dettaglio sono i nuovi mutui che l'Ente prevede di stipulare nell'anno 2022 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.:

- mutuo di € 600.000,00 per lavori stradali di ristrutturazione Via Garibaldi, Zanzotto, Mazzini, e Gioberti con interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e abbattimento barriere architettoniche;
- mutuo di € 140.000,00 per adeguamento sismico del Ponte di Via Aldo Moro;
- mutuo di € 136.620,00 per acquisto terreni per realizzazione allargamento della sede stradale Cal Bruna di accesso al Card;
- mutuo di € 98.200,00 per acquisto terreni per realizzazione di un tratto di pista ciclabile in località Casoni;
- mutuo di € 85.000,00 per realizzazione di un elevatore nel plesso scuole medie Toniolo.

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede l'estinzione anticipata di prestiti.

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato e delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2022, 2023 e 2024, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,

come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

IL REVISORE UNICO
Dr. Riccardo Biscuola